

Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis

LINEE GUIDA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI E DI STATO CIVILE

1. Presupposti generali per la presentazione della richiesta.

Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, è necessario che i discendenti dell'avo ed il richiedente non abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

Documenti da presentare:

1. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano di nascita. Qualora la nascita sia avvenuta prima dell'esistenza degli uffici di Stato Civile, è necessario che venga prodotto il certificato di Battesimo rilasciato dalla Parrocchia e legalizzato dalla Curia vescovile competente;
2. atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i discendenti in linea retta;
3. estratto dell'atto di matrimonio se avvenuto in Italia oppure atto di matrimonio tradotto e legalizzato se formato all'estero dell'avo italiano emigrato;
4. atti di matrimonio tradotto e legalizzato, di tutti i discendenti in linea retta;
5. certificato rilasciato dalle autorità competenti dello stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione.

2. Procedimento

Prima fase (preistruttoria):

- L'Ufficio dello Stato civile verifica l'idoneità dei documenti affinché il diretto interessato possa essere legittimato a richiedere l'iscrizione anagrafica che costituisce il presupposto per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

- Occorre richiedere appuntamento per presentazione istanza al seguente indirizzo mail: info@comune.vione.bs.it.

ATTENZIONE:

- Ogni incontro è riservato ad una sola istanza;
- Gli appuntamenti saranno fissati fino al raggiungimento del limite delle pratiche mensili che potranno essere lavorate;
- Consulenti ed intermediari, una volta fissato l'appuntamento, NON possono richiedere lo scambio degli appuntamenti dei cittadini richiedenti la cittadinanza italiana.
- Il Comune avrà tempo 10 giorni lavorativi per valutare i documenti presentati.

Si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana può essere effettuato anche dalla **rappresentanza consolare italiana competente**, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l'istanza dovrà essere indirizzata al console italiano competente.

Tempistica prevista: **10 giorni** dalla presentazione della documentazione.

Seconda fase (iscrizione anagrafica):

- Qualora la fase di verifica risulti essere positiva, il cittadino può presentare la richiesta di residenza, completa in tutte le sue parti. Nello specifico devono essere compilati i seguenti dati obbligatori:

Cognome, Nome, Data di nascita, Luogo di nascita, Sesso, Cittadinanza, Codice fiscale (rilasciato dall'Agenzia delle Entrate), Indirizzo.

Alla richiesta suddetta deve essere allegata copia del passaporto con il timbro d'ingresso apposto dalla Polizia di frontiera dell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, nel caso abbia fatto scalo in altro paese Schengen, all'arrivo in Italia deve presentare dichiarazione di presenza da allegare alla dichiarazione di residenza. **Pertanto non è possibile inviare richiesta di iscrizione anagrafica via mail: è necessario presentarsi di persona agli sportelli dell'anagrafe.**

La mancata compilazione dei dati obbligatori, comporta la non ricevibilità della domanda.

Qualora l'istanza risulti essere completa verrà acquisita a protocollo e l'Ufficiale d'Anagrafe provvede **entro due giorni** alla registrazione dell'iscrizione anagrafica. Al richiedente verrà data comunicazione di avvio del procedimento e potrà quindi **presentare al protocollo l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis** (in marca da bollo di 16,00 euro).

Al momento della presentazione dell'istanza l'ufficio richiederà il versamento dei diritti speciali di istruttoria stabiliti con deliberazione della Giunta comunale (importo Euro 200,00 a pratica).

L'Ufficiale d'Anagrafe, come previsto dall' art. 19 comma 2 D.P.R 223/89 del Regolamento Anagrafico, è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale del richiedente, mediante accertamenti da parte degli organi di Polizia locale per la durata di 45 giorni. In caso di mancato riscontro del requisito della dimora abituale verrà emesso un preavviso di rigetto dell'istanza come previsto dall'art. 10-bis della legge 241/90 e, qualora permanga esito negativo dell'accertamento, si formulerà il provvedimento di rigetto.

Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, l'Ufficiale d'Anagrafe disporrà l'iscrizione e provvederà ad avviare la pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana JURE SANGUINIS, i cui documenti sono già stati vagliati nella preistruttoria, che **dovrà concludersi entro il termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.**

Ottenuti i necessari nulla osta dai Consolati di appartenenza, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'attestazione di riconoscimento della cittadinanza italiana (in marca da bollo di € 16,00) e provvederà **nei successivi 30 giorni**, alla trascrizione degli atti di Stato civile.

Al termine del procedimento di cui sopra il cittadino potrà fare richiesta, previo appuntamento con gli uffici comunali della carta d'identità elettronica e dell'estratto di nascita.

Qualora il cittadino si trasferisca all'estero, si dovrà recare al Consolato competente per la pratica di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di Vione e conseguente iscrizione AIRE.